



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

SETTORE : Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi
Tecnologici

Responsabile: Pinna Giuseppe

DETERMINAZIONE N. 1242

in data 12/10/2023

OGGETTO:

Affidamento all'operatore economico Sportissimo S.r.l., ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, della "Fornitura di attrezzatura sportiva finalizzata all'omologazione della pista di atletica del Campo Sportivo di Via Dante" - CIG Z563CA2A30

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che occorre procedere all'acquisto di attrezzature sportive per l'omologazione della pista di Atletica del Campo Sportivo di Via Dante, di proprietà comunale;

Vista la documentazione predisposta dall'Ufficio, costituita, tra l'altro, dalla lettera di invito e dall'elenco delle attrezzature, dalla quale si evince che l'importo stimato per la fornitura è pari ad € 16.393,00 (oltre iva al 22%);

Dato atto che il RUP del presente intervento è individuato nel sottoscritto ing. Giuseppe Pinna;

Considerato che deve essere avviata la procedura per l'affidamento della fornitura in oggetto;

Richiamati:

- l'art. 192 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023, i quali stabiliscono rispettivamente che:
 - (comma 1) prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
 - (comma 2) in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante procede all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Preso atto altresì:

- delle disposizioni contenute nell'articolo 62 e 63 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- che il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti ANAC, individua il comune di Sestu con qualificazione SF1 (qualificazione di terzo livello senza limiti di importo per servizi e forniture) con decorrenza dal 03/07/2023;
- che sussistono pertanto le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 62 del D. Lgs. 36/2023, considerato che il comune di Sestu è qualificato, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a), per servizi e forniture senza limiti di importo;

Considerato che, in ogni caso, restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti telematici e in particolare:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
- la violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (convertito in L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato D.L. n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che:

- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP per i beni o servizi in oggetto come da indagini effettuate in data odierna;

- per lo svolgimento di tali procedure, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;

Considerato che nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.), gestito da Consip S.p.A. mediante la piattaforma www.acquistiinretepa.it, è presente la categoria merceologica “Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative”;

Considerato inoltre che:

- la fornitura oggetto della presente determinazione è affidata direttamente, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 50 comma 4 del medesimo decreto legislativo;
- per l’affidamento in oggetto si è proceduto tramite RdO sulla piattaforma Me.Pa. con invito a presentare preventivo rivolto all’operatore economico individuato Sportissimo S.r.l., con sede ad Albino (Bg) in Via Pradella n. 10, CF/P.IVA n. 01317370169, in possesso dei requisiti richiesti e regolarmente iscritto nella categoria merceologica di seguito riportata: Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative;
- il ricorso al citato operatore economico, assicura il rispetto del principio di rotazione in quanto, alla data odierna, non risulta aver svolto due consecutivi affidamenti che abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, in capo al Settore 6 - Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici, oltre che per fascia di importo;
- la presente procedura è improntata al perseguimento del risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, oltreché al rispetto dei principi generali di cui al D.Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto pertanto di poter ricorrere alla procedura della RdO, nell’ambito della piattaforma www.acquistiinretepa.it, per eseguire l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante invio di una richiesta di offerta al soggetto individuato;

Dato atto che:

- in data 02/10/2023 è stata attivata, nell'ambito della piattaforma www.acquistiinretepa.it, la RdO n. 3772042, fissando quale termine ultimo per la ricezione delle offerte il 06/10/2023 alle ore 12:00;
- alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione, risultava pervenuta nel sistema telematico la documentazione amministrativa e l'offerta economica della ditta invitata, Sportissimo S.r.l., con sede ad Albino (Bg) in Via Pradella n. 10, CF/P.IVA n. 01317370169;
- la ditta partecipante, risulta formalmente in regola con le autocertificazioni;

Dato atto che la citata società ha presentato un'offerta con un ribasso del 2,000% sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso di cui alla RdO n. 3772042 (€ 16.393,00), per un importo contrattuale complessivo pari a € 16.065,14 oltre iva al 22%;

Visto l'art. 52 (Controllo sul possesso dei requisiti) del D.Lgs. n. 36/2023 il quale testualmente recita:

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Vista la determinazione n. 1196 del 04/10/2023 mediante la quale sono state stabilite le modalità per sottoporre a verifica a campione, ai sensi del citato art. 52, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, gli affidamenti sotto soglia di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del medesimo decreto, effettuati dal Settore n. 6;

Dato atto che nei confronti della società Sportissimo S.r.l. si è proceduto ad attivare la fase verifica dei requisiti di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 mediante l'acquisizione della seguente documentazione:

- consultazione, presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, di eventuali annotazioni nel casellario informatico: non risultano annotazioni;
- visura ordinaria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari tramite il portale telematico “www.infocamere.it”: non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- certificato di regolarità contributiva DURC, prot. n. INAIL_40629452 - scadenza validità 02/02/2024 (regolare);

Dato atto altresì che, nei confronti della medesima Società, si procederà eventualmente alla verifica degli ulteriori requisiti di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora la stessa venga sorteggiata nell'ambito delle procedure di verifica a campione di cui alla citata determinazione n. 1196/2023;

Data l'esigenza di procedere celermente all'affidamento si da atto che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione dell'affidamento ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite;

Considerato che al soggetto invitato a formulare il preventivo sono stati trasmessi sulla piattaforma Consip, oltre alla documentazione tecnica, anche il patto di integrità ed il codice di comportamento, acquisiti unitamente all'offerta dopo esser stati controfirmati dal medesimo operatore economico;

Riscontrata la regolarità formale delle procedure eseguite, per poter provvedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, all'affidamento della fornitura in oggetto alla società Sportissimo S.r.l.;

Dato atto altresì che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 17, 50 e 52 del D. Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) così come attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Atteso che, dalla registrazione dell'intervento in oggetto sul sito Internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, è stata conseguita l'attribuzione del Codice Identificativo Gara (C.I.G.) Z563CA2A30;

Viste:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 05/04/2023: "Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 01/08/2023: "Variazione al Documento unico di programmazione (DUP) 2023-2025";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 17/04/2023 avente oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011)";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 04/05/2023 avente ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2023/2025 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 01/08/2023: "Assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2023 ai sensi dell'art.175, comma 8 del D.lgs. 267/2000";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 01/08/2023: "Salvaguardia degli equilibri ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000";

Dato atto che il Comune di Sestu, con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 01/08/2023 ha approvato, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO);

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto, Ing. Giuseppe Pinna;

Accertata l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o di situazioni di conflitto di interesse in relazione al presente procedimento;

Accertato, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Vista la L.R. 13 marzo 2018, n. 8;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 07 luglio 2023 mediante il quale sono conferiti gli incarichi di direzione dei settori costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente con decorrenza dal 07/07/2023;

Per le motivazioni esposte in premessa,

DETERMINA

- Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, della "Fornitura di attrezzatura sportiva finalizzata all'omologazione della pista di atletica del Campo Sportivo di Via Dante", alla società Sportissimo S.r.l., con sede ad Albino (Bg) in Via Pradella n. 10, CF/P.IVA n. 01317370169, per un importo contrattuale complessivo pari a € 16.065,14 oltre iva al 22%;
- Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, unitamente alla lettera commerciale che sarà inoltrata all'affidatario, ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, stabilendo le seguenti clausole essenziali:
 - luogo di svolgimento: Via Dante n. 2 - Sestu;
 - decorrenza prevista: dal 13/10/2023;
 - corrispettivo: € 16.065,14 oltre iva;
 - termini di esecuzione: 60 gg;
 - termini di pagamento: 30 gg;
 - altre clausole ritenute essenziali: nessuna;
 - tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata:
 - assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.;
 - si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e

ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

- prende atto che:

- il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;
- nel caso di “cessione dei crediti”, i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul “conto corrente dedicato”;
- si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;
- Di impegnare a favore della Società Sportissimo S.r.l., con sede ad Albino (Bg) in Via Pradella n. 10, CF/P.IVA n. 01317370169, la somma complessiva di € 19.599,47 (IVA inclusa) sul bilancio pluriennale 2023 – 2025, con imputazione sul cap. 9900/2 - Annualità 2023, con esigibilità nell'anno dell'impegno;
- Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore

Ing. Giuseppe Pinna